



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI ORDINANZA

N. 2622 DEL 11/08/2026

SETTORE: Gestione Viabilità

SERVIZIO: Gestione del demanio stradale provinciale

CLASSIFICA 8.2.16 FASCICOLO N.3/2026

OGGETTO: S.P. N. 339 “DI CENGIO” - SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO DAL KM 36+970 AL KM 38+245, IN COMUNE DI CENGIO PER ULTIMAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA GAS.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE O SUO DELEGATO

VISTI:

- gli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- gli articoli 37, 38, 39 e 41 del citato D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i.;
- gli articoli da 30 a 42, 110 e 159 del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada” e s.m. e i.;
- il D.M. II. e TT. del 10.7.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo”;

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni Dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione Dirigenziale;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei Dirigenti;
- il Decreto del Presidente n. 253 del 31/10/2025 con cui è stato conferito l'incarico del Settore Gestione Viabilità all'Ing. Danilo Burastero a far data dal 01/11/2025;

VISTA:

- l'istanza prot. 3966 del 31/07/2026 della Società “ITALGAS RETI S.p.a.” con sede in Torino, tesa al completamento dei lavori per la sostituzione della condotta gas metano esistente sulla S.P. n. 339 “di Cengio”, in Comune di Cengio, nel tratto compreso dal Km. 36+970 al Km. 38+245,

con la quale viene richiesta l'emissione di provvedimento per la disciplina del transito a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico continuativamente (0-24);

CONSIDERATO:

- che i lavori di che trattasi comportano l'impossibilità di garantire la fruizione bi-direzionale contemporanea della carreggiata stradale;
- che si rende conseguentemente necessario, al fine di garantire l'incolumità degli utenti della strada e la sicurezza dei lavori, per il tratto sopra indicato:
 - disporre, dal giorno 24 agosto al giorno 30 settembre 2026, la limitazione temporanea della circolazione stradale con *l'istituzione di circolazione a senso unico alternato, regolata da impianto semaforico continuativo (0-24)* ;

DATO ATTO che l'Impresa esecutrice dei lavori è la Società Ditta "FALF ISARG S.r.l.", con sede in Milano e che il responsabile della ditta è individuato nel Geom. [OMISSIS...] , cell. n. [OMISSIS...];

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

1. la limitazione temporanea della circolazione sulla S.P. n. 339 " di Cengio", dal km 36+970 al km 38+245, nel Comune di Cengio, dal giorno 24 agosto al giorno 30 settembre 2026, per le motivazioni di cui in premessa, da attuarsi attraverso l'istituzione di circolazione a senso unico alternato, regolata da impianto semaforico, continuativo (0-24).

DISPONE, che l'Impresa esecutrice dei lavori:

1. apponga e mantenga in perfetta efficienza, i sistemi di segnalamento temporaneo relativi alla disciplina della circolazione stradale posta in essere con la presente ordinanza, da collocarsi nei modi prescritti dal D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;
2. rimanga unica responsabile in sede civile e penale per qualsiasi incidente stradale dovesse verificarsi in conseguenza della mancata o carente sorveglianza del cantiere e/o dell'insufficiente e/o inefficiente segnalamento dello stesso, secondo quanto disposto al punto precedente;
3. che durante la giornata lavorativa, le ore notturne ed in ogni caso di scarsa visibilità, siano adottate tutte le misure idonee al fine di garantire il transito veicolare e pedonale in assoluta sicurezza. In particolare che i dispositivi di illuminazione siano mantenuti costantemente efficienti e che la segnaletica di cui sopra, sia visibile a sufficiente distanza;
4. È fatto assoluto divieto di lasciare scavi aperti incustoditi o altre situazioni di pericolo al termine della giornata lavorativa, indipendentemente dalla presenza di segnaletica.

Per mettere in sicurezza l'area a fine giornata, le procedure richiedono:

- **Chiusura o copertura:** laddove possibile, lo scavo deve essere riempito o coperto con apposite piastre carrabili o pedonali certificate.
- **Transennamento rigido:** qualora lo scavo debba rimanere aperto (per esigenze di cantiere), è obbligatorio circondarlo con **barriere solide** (come recinzioni da cantiere o new jersey) e

non con il solo nastro segnaletico.

- **Segnalazione notturna:** in condizioni di scarsa visibilità e durante la notte, le recinzioni devono essere dotate di **segnalatori luminosi** a luce fissa rossa
- La responsabilità della corretta chiusura e delimitazione dell'area ricade sul direttore dei lavori che deve verificare l'attuazione delle misure di sicurezza prima dell'abbandono del cantiere.

DISPONE, altresì

1. di rendere noto all'utenza quanto prescritto dalla presente Ordinanza mediante:
 - l'apposizione dei sistemi di segnalamento temporaneo, da collocarsi nei modi prescritti dal richiamato D.M. II. e TT. del 10.7.2002 e secondo quanto stabilito in merito dal Codice della Strada;
 - la pubblicazione del presente Atto all'Albo online della Provincia di Savona per quindici giorni consecutivi;
2. di comunicare copia del presente Atto all'Impresa esecutrice dei lavori, alla Prefettura di Savona, ai Comandi territoriali delle competenti Forze dell'Ordine, al Comune interessato, al comando territoriale dei Vigili del Fuoco, a "Emergenze sanitarie ambulanze 118", alle Società/Aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, alla Confartigianato di Savona, alla C.N.A. di Savona ed altri Enti e Servizi interessati.

DÀ ATTO

1. che in sostituzione della Dott.ssa Antonella Basciani, la Responsabile del Procedimento, a termini degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e s.m. ed i., è l'Ing. Gaya Briano titolare di incarico di elevata qualificazione per il servizio "Manutenzione Stradali Ordinarie, segnaletica e Demanio" prorogato con Atto Dirigenziale n. 2488 del 31/07/2026;
2. che il presente Atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del Dirigente o suo delegato che ne attesta la regolarità amministrativa;
3. che contro il presente provvedimento è ammesso:
 - il ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e/o al Ministero dei Trasporti a norma dell'articolo 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m. e i., con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m. e i.;
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'Atto stesso.

Il Dirigente
Danilo Burastero